CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

di SALERNO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

ATTO COSTITUTIVO, STATUTO E DECRETO DI APPROVAZIONE

ATTO COSTITUTIVO, STATUTO
E DECRETO DI APPROVAZIONE

ATTO COSTITUTIVO PER NOTAR DOMENICO ZECCA

in data 27 giugno 1961 n. 81440 di repertorio, racc. n. 3714, esecutoriato dalla Prefettura di Salerno il 30.6.1961 al n. 46941 e registrato a Salerno il 30 giugno 1961 al n. 76 Vol. 7/ME.

REPERT. N. 81440 RACC. N. 3714

ATTO COSTITUTIVO
DEL
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno ventisette del mese di giugno, in Salerno, presso la Casa Comunale.

Innanzi a me Dott. *Domenico Zecca,* Notaro in Salerno e iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno e Vallo della Lucania.

SONO PRESENTI

1) Avv. *Diodato Carbone* nato in Palomonte il ventuno aprile millenovecentodieci, domiciliato in Salerno, il quale si costituisce nella sua qualità di Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, a quest'atto autorizzato in virtù di deliberazione del Consiglio Provinciale del 5 luglio 1960, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 19 giugno 1961, il cui verbale, in estratto autentico, si allega al presente atto, sotto la lettera « A ».

2) Gr. Uff. *Alfonso Menna* nato in Domicella il ventotto settembre milleottocentonovanta, domiciliato in Salerno, il quale si costituisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Salerno, quivi domiciliato per la carica, autorizzato a quest'atto in virtù di delibe-

razione del Consiglio Comunale del 20 giugno 1960, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 19 giugno 1961, il cui verbale, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera « B ».

3) Cav. del Lavoro *Domenico Florio* nato in Salerno il due gennaio milleottocentonovantasette, quivi domiciliato per la carica, il quale si costituisce nella sua qualità di Presidente della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Salerno, a questo atto autorizzato in virtù di deliberazione della Giunta Camerale del 29 luglio 1960, approvata con lettera del Ministero dell'Industria e del Commercio in data 20 maggio 1961, deliberazione che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera « C ».

4) Sig. *Eugenio Abbro* nato in Cava dei Tirreni il quindici settembre millenovecentoventi, ivi domiciliato il quale si costituisce nella qualità di Sindaco del Comune di Cava dei Tirreni autorizzato a quest'atto in virtù di deliberazioni del Consiglio Comunale del 15 maggio 1961 e 27 maggio 1961, approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 19 giugno 1961, i cui verbali, in estratto autentico, si allegano al presente atto, rispettivamente sotto le lettere « E » e « F ».

5) Prof. *Filippo Petti* nato in Mercato San Severino il primo febbraio millenovecentododici, ivi domiciliato, il quale si costituisce ed interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Mercato San Severino, autorizzato al presente atto in virtù di deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 1961, ratificata dal Consiglio il 23 maggio 1961, deliberazioni approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 19 giugno 1961, i cui verbali, in estratto autentico, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere « G » ed « H ».

6) Avv. *Lorenzo Carrano* nato in Vietri sul Mare il venticinque maggio millenovecentoquattordici, ivi domiciliato, il quale si costituisce, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Vietri sul Mare, a quest'atto autorizzato in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 1961, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 19 giugno 1961, il cui verbale, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera « I ».

7) Avv. *Giovanni Dell'Acqua* nato in Baronissi il diocotto giugno millenovecentoventidue, ivi domiciliato, il quale si costituisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Baronissi, a quest'atto autorizzato in virtù di deliberazione della Giunta Municipale del 16 maggio 1961, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 23 maggio 1961, entrambe approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 19 giugno 1961, i cui verbali, in estratto autentico, si allegano al presente atto, rispettivamente sotto le lettere « L » e « M ».

8) Sig. *Adamo Fortunato* nato in Fisciano il cinque gennaio millenovecentoquattro, ivi domiciliato, il quale si costituisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Fisciano, a quest'atto autorizzato in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 1961, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 19 giugno 1961, il cui verbale, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera « N ».

9) Sig. *Amedeo Naddeo* nato in Salerno il ventidue aprile millenovecentoventotto, domiciliato per la carica in Pellezzano, il quale si costituisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Pellezzano, a quest'atto autorizzato in virtù di deliberazione della Giunta Municipale del 19 maggio 1961, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 19 giugno 1961, in corso di ratifica da parte del Consiglio Comunale, il cui verbale, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera « O ».

10) Sig. *Virgilio Budetta* nato a Montecorvino Pugliano il sette dicembre millenovecentodue, ivi domiciliato, il quale si costituisce nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 maggio 1961, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 19 giugno 1961, il cui verbale, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera « P ».

Certo io Notaro della identità personale dei comparenti i quali, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e quindi con il presente atto convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1

Tra l'Amministrazione Provinciale di Salerno, il Comune di Salerno, la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Salerno e i Comuni di Cava dei Tirreni, Mercato San Severino, Baronissi, Fisciano, Pellezzano, Montecorvino Pugliano e Vietri sul Mare, con il presente atto viene costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957 n. 634, il « CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO », con sede in Salerno presso la Casa Comunale.

Art. 2

Il Consorzio ha la durata di anni trenta e potrà essere prorogata con deliberazione degli organi competenti.

Art. 3

Il Consorzio ha lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nel comprensorio territoriale meglio indicato, contornato in verde, nella planimetria che, previa visura, firmata dai comparenti e da me Notaro, si allega al presente atto sotto la lettera « Q », nonchè nelle zone dei Comuni della Provincia di Salerno e delle Provincie limitrofe che, successivamente, saranno ammesse a far parte del Consorzio.

Art. 4

Il patrimonio iniziale del Consorzio è di lire ventiquattro milioni (L. 24.000.000) costituito dal versamento delle seguenti quote da parte degli Enti promotori e del Comune di Cava dei Tirreni e precisamente:

Comune di Salerno n. 6 quote per complessive lire seimilioni (L. 6.000.000).

Amministrazione Provinciale di Salerno n. sei quote per complessive L. 6.000.000 (seimilioni).

Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Salerno, n. sei quote per complessive L. 6.000.000 (seimilioni).

Comune di Cava dei Tirreni n. sei quote per complessive L. 6.000.000 (seimilioni).

Art. 5

Gli organi del Consorzio sono:

a) il Consiglio Generale;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.

Art. 6

Il Consorzio è regolato oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto consortile, composto di ventitre articoli, che firmato dai comparenti e da me Notaro, si allega al presente atto sotto la lettera « R ».

Art. 7

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenziali sono a carico degli enti consorziali, in proporzione delle rispettive quote, i quali, in persona dei costituiti loro rappresentanti, dichiarano di volersi avvalere delle esenzioni e agevolazioni fiscali di cui alle leggi 29 luglio 1957 numero 634 e 18 luglio 1959 n. 555 e al combinato disposto dall'art. 21 della citata legge n. 634 e dell'art. 18 della legge 3 agosto 1949 n. 589.

Le costituite parti, in persona di cui sopra, dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di esserne a perfetta conoscenza e delegano i signori Avv. *Diodato Carbone*, Gr. Uff. *Alfonso Menna* e Cav. del Lavoro *Domenico Florio*, nelle loro rispettive qualità, ad apporre le firme marginali al presente atto ed all'allegato statuto.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaro lo sottoscrivono.

Scritto personalmente da me Notaio su quattro fogli per pagine dodici circa.

Diodato Carbone
Alfonso Menna
Domenico Florio
Eugenio Abbro
Filippo Petti
Lorenzo Carrano
Giovanni Dell'Acqua
Adamo Fortunato
Virgilio Budetta
Amedeo Naddeo
Domenico Zecca - Notaro

Registrato a Salerno il 30 - 6 - 1961 al N. 76 Vol. 7/ME Esatte L. esente Il Proc. F.to Pizza.

PREFETTURA DI SALERNO

n. 46941 — Div. 3ª 30 Giugno 1961

Visto, si rende esecutorio

IL PREFETTO
Mondio

Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica — 20 ottobre 1961 n. 1314, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 Dicembre 1961.

DENOMINAZIONE, SCOPO E DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 è costituito, con sede in Salerno, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno.

Fanno parte del Consorzio i tre Enti promotori, Comune di Salerno, Amministrazione Provinciale di Salerno, e Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Salerno, nonchè i comuni di Cava dei Tirreni, Mercato San Severino, Vietri sul Mare, Baronissi, Fisciano, Pellezzano e Montecorvino Pugliano.

Possono far parte del Consorzio ed esservi successivamente ammessi, a norma dell'art. 13, lettera D), del presente statuto, altri comuni della Provincia di Salerno e delle provincie limitrofe, altri Enti Pubblici interessati e gli Enti di natura privata, che abbiano lo scopo istituzionale di favorire lo sviluppo economico nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive integrazioni.

Art. 2

Il Consorzio ha la durata di anni trenta, che può essere prorogata alla scadenza.

Art. 3

Il Consorzio ha lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nel comprensorio, di cui alla planimetria allegata al presente statuto, che ne descrive il perimetro e ne indica i confini, nonchè nelle zone dei Comuni della Provincia di Salerno e delle Provincie limitrofe, che, successivamente, saranno ammesse a far parte del Consorzio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1.

A tal fine, esso provvede in particolare:

a) agli studi, ai progetti, alle proposte per promuovere lo sviluppo industriale del comprensorio;

b) all'acquisto delle aree ed immobili occorrenti per l'impianto delle singole aziende e per i servizi comuni;

c) all'esecuzione e alla gestione di opere, di attrezzature e di servizi di interesse e di uso comune, ai sensi del 1° comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, entro il suo comprensorio;

d) alla costruzione di rustici industriali, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957 n. 634, modificato dall'art. 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555;

e) a vendere o cedere in uso ad imprese industriali le aree e gli immobili che il Consorzio abbia a qualsiasi titolo acquistato;

f) a promuovere l'espropriazione di aree e di immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona o della localizzazione industriale, ai sensi del 5° comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 5 della legge 18 luglio 1959, n. 555;

g) ad assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4

La cessione dei terreni di proprietà del Consorzio sarà effettuata a tutte le imprese, che intendono realizzare nuove iniziative nel comprensorio, sulla base di condizioni preventivamente fissate per le singole zone del comprensorio. In ogni caso, le condizioni debbono essere tali da consentire una concreta, effettiva integrazione degli incentivi previsti dalle disposizioni vigenti.

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle quote degli Enti aderenti.

All'atto della costituzione i tre Enti promotori. Comune di Salerno, Amministrazione Provinciale e Camera di Commercio, nonchè il Comune di Cava dei Tirreni, verseranno sei milioni ciascuno, corrispondenti a sei quote di lire un milione, mentre i restanti Comuni consorziati sono esonerati da tale versamento iniziale.

Per gli anni successivi, i conferimenti dei partecipanti saranno determinati dal Consiglio Generale di cui all'art. 7, in rapporto allo sviluppo delle iniziative industriali e, quindi, alle necessità del Consorzio.

Il patrimonio può essere incrementato o dai conferimenti di nuovi membri o da ulteriori apporti dei Consorziati.

I Comuni, nelle cui aree di sviluppo sorgeranno iniziative industriali, dovranno concorrere nelle spese che il Consorzio dovrà sostenere per l'esecuzione di opere di carattere generale e particolare ritenute necessarie per facilitare ed attuare l'impianto delle industrie.

La misura di tale concorso sarà determinata, caso per caso, dal Consiglio Generale di cui sopra, in relazione all'importanza delle iniziative industriali, all'entità delle spese ed ai vantaggi che il comune interessato potrà trarre.

I proventi del Consorzio sono costituiti:

a) dalle rendite del proprio patrimonio;

b) dal realizzo per le vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali;

c) dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti o funzionali nella zona e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore delle imprese;

d) da contributi dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o di altri Enti e dai fondi derivanti dai mutui contratti o da altre operazioni finanziarie;

e) da altri eventuali contributi, lasciti o donazioni da parte sia di enti, sia di privati;

f) dai proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6

Sono organi del Consorzio:

a) il Consiglio Generale;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

Art. 7

Il Consiglio Generale è costituito:

a) dal Presidente del Consorzio;

b) da trentaquattro membri nominati dagli enti consorziati, fra persone aventi i requisiti di sicura ed accertata esperienza in materia economica, amministrativa ed industriale. Tale numero è costituito da dieci membri di diritto, in ragione di un membro per ogni ente facente parte del Consorzio e da ventiquattro membri corrispondenti ad altrettante quote, di lire un milione, versate all'atto della costituzione degli enti di cui all'art. 5.

Il numero dei membri del Consiglio potrà subire modificazioni col variare delle quote conferite dagli enti consorziati, tenendo presente che per ogni quota, di un milione, da versarsi all'inizio dell'esercizio, l'ente avrà diritto a nominare un altro membro, oltre quello di diritto.

I membri così nominati durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza. In caso di impedimenti. dimissioni e revoca di uno di essi, l'ente consorziato, che lo ha nominato, provvederà alla surroga o alla sostituzione.

Tutti gli enti partecipanti al Consorzio hanno diritto di nominare almeno un membro del Consiglio Generale. In ogni caso la nomina di non meno di 3/4 dei componenti del Consiglio Generale spetta agli enti partecipanti che hanno natura pubblica.

I membri nominati a norma del 1° comma sono inizialmente così distribuiti:

— Comune di Salerno ..... n. 7

— Amministrazione Provinciale di Salerno ..... » 7

— Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Salerno ... » 7

— Comune di Cava dei Tirreni ..... » 7

— » » Mercato S. Severino ..... » 1

— » » Vietri sul Mare ..... » 1

— » » Baronissi ..... » 1

— » » Fisciano ..... » 1

— » » Pellezzano ..... » 1

— » » Montecorvino Pugliano ..... » 1

Nel caso di ammissione di nuovi enti, a norma dell'art. 13 lettera d), i relativi rappresentanti saranno attribuiti in modo che siano rispettati i principi stabiliti al comma IV del presente articolo.

L'ammissione di nuovi enti e le eventuali, conseguenti variazioni nel numero dei componenti il Consiglio e nella proporzione della loro attribuzione ai singoli enti saranno deliberati dal Consiglio Generale e sottoposte congiuntamente all'approvazione degli organi di vigilanza e tutela.

Alle sedute del Consiglio Generale partecipa, con voto consultivo, il Provveditore Regionale alle OO.PP. competente per territorio. Ad esse assiste inoltre il Direttore del Consorzio.

Art. 8

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente del Consorzio e da sei membri eletti dal Consiglio Generale nella sua prima riunione e scelti tra i componenti del Consiglio stesso.

I membri durano in carica tre esercizi.

Alle sedute del Comitato assiste il Direttore del Consorzio.

Art. 9

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale, nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre esercizi.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati con decreto dal Ministro per l'Industria e Commercio, sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e designati, rispettivamente, uno effettivo con funzioni di presidente ed uno supplente dal Ministero dell'Industria e Commercio, uno effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno, uno effettivo ed uno supplente dal Consiglio Generale del Consorzio.

Il collegio dura in carica tre esercizi.

Art. 11

L'incarico di componente degli organi, di cui ai precedenti articoli, è incompatibile per le persone che abbiano la qualifica di dipendente retribuito dal Consorzio.

Altri casi eventuali di incompatibilità potranno essere determinati dal Consiglio Generale.

Art. 12

Il Direttore è nominato dal Comitato Direttivo a seguito di apposito concorso per titoli bandito del Consorzio.

Il Comitato Direttivo può, tuttavia, affidare, per un periodo non superiore ad un biennio, le funzioni di Direttore a persona avente una specifica conoscenza ed esperienza dei problemi economici ed industriali. In tal caso, il concorso, di cui al primo comma, deve essere bandito entro il biennio stesso.

Art. 13

Spetta al Consiglio Generale:

a) deliberare l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

b) deliberare l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi espletati dall'ente;

c) deliberare l'approvazione del regolamento organico del personale;

d) deliberare circa l'ammissione nel Consorzio di altri enti, e le conseguenti variazioni che si rendessero necessarie ai sensi dello art. 7;

e) determinare il concorso nelle spese di cui al quinto comma dell'art. 5;

f) fissare le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori;

g) deliberare circa le eventuali modifiche al presente statuto, salvo l'approvazione secondo le modalità e le forme previste dallo art. 21, penultimo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555;

h) determinare, eventualmente, gli altri casi di incompatibilità di cui al secondo comma dell'art. 11 del presente statuto.

i) designare un membo effettivo ed uno supplente del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 10;

l) deliberare, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e provvedere alla nomina del liquidatore.

Art. 14

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e cioè entro il mese di marzo e il mese di novembre. Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria, per l'esame dei problemi urgenti o rilevanti e ogni qualvolta

ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori o da almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata ai singoli membri spedita almeno otto giorni prima di quello della convocazione. In caso di urgenza, il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni.

Art. 15

Spetta al Comitato Direttivo sovraintendere all'attività del Consorzio.

In particolare il Comitato:

a) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio, non oltre il 30 novembre e il 31 marzo;

b) delibera circa gli atti intesi a promuovere le espropriazioni previste al IV comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e delibera su ogni acquisto e vendita di immobili, che si rendessero necessari per il raggiungimento dei fini del Consorzio;

c) delibera sul Piano Regolatore, di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dell'art. 8 della legge 18 luglio 1959 n. 555;

d) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica competenza del Consiglio Generale ovvero secondo e nei limiti da questo stabiliti, assicurando, in ogni caso, il regolare funzionamento dell'Ente negli intervalli tra le sedute del Consiglio stesso, mediante la emanazione di tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti, da sottoporre, successivamente, alla ratifica del predetto organo, nella sua prima adunanza;

e) delibera circa l'incarico del Direttore nei casi previsti al secondo comma del precedente art. 12.

Art. 16

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Gene-

anno, salvo il primo esercizio che decorrerà dalla costituzione del Consorzio al 31 dicembre.

Art. 21

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'Industria e Commercio, in conformità dell'ultimo comma dello art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959 n. 555.

Al suddetto Dicastero saranno trasmesse, per l'esercizio dei compiti di cui sopra, le deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, nonchè il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'Industria e Commercio le deliberazioni del Consiglio Generale per le materie previste dall'art. 13 alle lettere a), b), c), d), g) ed l) per quanto concerne la nomina del liquidatore.

Tali deliberazioni si intenderanno approvate se il Ministero dell'Industria e Commercio, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni, non avrà comunicato le proprie eccezioni.

Art 22

Il Ministro per l'Industria e Commercio, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per l'Interno, con il Ministro per i LL.PP. e con il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, può sciogliere l'Amministrazione del Consorzio, ove vengano accertate persistenti irregolarità nel funzionamento di esso; in tal caso nomina un Commissario Governativo per la provvisoria gestione dell'Ente, fino alla rinnovazione degli organi statutari da effettuarsi entro il termine fissato dallo stesso decreto di nomina.

Art. 23

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.